

**COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO IL NIDO COMUNALE POLLICINO DI BAGNOLO IN PIANO PER GLI ANNI SCOLASTICI: 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 (27.08.2018 - 31.07.2022) RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 (SCADENZA 31/07/2024).**

**CIG GARA:** \_\_\_\_\_ **CIG DERIVATO:** \_\_\_\_\_

**Atto redatto nella modalità elettronica**

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Bagnolo in Piano, sede municipale

**AVANTI A ME**

Dott..... Segretario Generale del Comune di Bagnolo in Piano, autorizzato a rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett c) del D.Lgs. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune

**SONO COMPARI**

Da una parte:

Dott.....domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Bagnolo in Piano, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Bagnolo in Piano, codice fiscale/partita IVA 00441280351, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano, in forza del decreto del Sindaco del Comune di Bagnolo in Piano n.....del.....; il Comune di Bagnolo in Piano, nel seguito del presente atto è denominato anche per brevità

“Comune” o “Committente”;

Dall'altra parte:

**Sig.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene in qualità di  
\_\_\_\_\_ della Ditta  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ –  
C.F./P.I. \_\_\_\_\_, come risulta da \_\_\_\_\_

La suddetta ditta \_\_\_\_\_ in proseguo, nel presente contratto, verrà denominata per brevità anche “Appaltatore” o “Ditta aggiudicataria” o “Aggiudicatario”.

Detti componenti, della cui identità personale, io Segretario Rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

#### **PREMETTONO**

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune Bagnolo in Piano n. **72** del **30/04/2018** del è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Affidamento dei servizi educativi ed ausiliari presso il Nido Comunale “Pollicino” di Bagnolo in Piano, per gli Anni Scolastici 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, rinnovabile per ulteriori due Anni Scolastici 2022/2023 – 2023/2024 (scadenza 31/07/2024)”, composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnico-illustrativa, Capitolato Speciale d’Appalto, Quadro Economico-Finanziario, Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e si è disposto di dare corso alla procedura di affidamento dei servizi di cui all'oggetto mediante “procedura aperta”, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, oltre che all'allegato IX del decreto medesimo e con aggiudicazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai

sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e stabilendo una base d'asta pari ai seguenti corrispettivi orari: € 21,80 (IVA di legge esclusa) per quanto riguarda le educatrici ed € 19,00 (IVA di legge esclusa) per quanto riguarda il personale ausiliario; in considerazione della durata del contratto e del monte ore presunto, il valore complessivo presunto dell'appalto, per tutta la durata del contratto, è stimato in via presuntiva in **€ 642.759,80**, IVA di legge esclusa, (di cui i costi della manodopera sono pari ad € 568.367,32, quantificati utilizzando la tabella dei costi validi per la provincia di Reggio Emilia, convalidata dalla DPL di Reggio Emilia e relativa al C.C.N.L. 16/12/2011 per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educative e di inserimento lavorativo), oltre ad € 1.200,00 (IVA di legge esclusa) per oneri della sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, **per complessivi € 643.959,80** (IVA di legge esclusa) per la durata dell'affidamento; gli importi di cui sopra sono **elevabili, in via presuntiva, ad € 1.043.286,10**, IVA di legge esclusa, (di cui i costi della manodopera sono pari ad € 922.531,18), oltre a € 1.950,00 (IVA di legge esclusa) per oneri della sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, per un **totale presunto di € 1.045.236,10** comprendendo l'eventuale rinnovo del contratto per ulteriori due anni scolastici, nonché l'opzione di proroga per un massimo di sei mesi.

Con la citata determinazione si è altresì disposto di demandare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto dalla "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di Stazione Unica Appaltante e per i servizi di architettura e ingegneria", sottoscritta dalle parti (Unione Terra di Mezzo e Provincia di Reggio Emilia) in data 05/04/2018 (Registro delle scritture private non registrate dell'Unione Terra di Mezzo n. 3/2018):

– che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia, a seguito di apposita richiesta del Responsabile del Settore Servizi Educativi trasmessa con nota prot. del Comune di Bagnolo in Piano n.\_\_\_\_ del 00/00/0000, ha provveduto a pubblicare, nelle forme di legge, il bando di gara Prot. n. \_\_\_\_\_. del 00/00/0000, avente scadenza 00/00/0000, relativo a “Affidamento dei servizi educativi ed ausiliari presso il Nido Comunale “Pollicino” di Bagnolo in Piano, per gli Anni Scolastici 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, rinnovabile per ulteriori due Anni Scolastici 2022/2023 – 2023/2024 (scadenza 31/07/2024)”, recante metodo di gara: Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, oltre che all'allegato IX del decreto medesimo e con aggiudicazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e stabilendo come base d'asta i seguenti corrispettivi orari: € 21,80 per quanto riguarda le educatrici ed € 19,00 per quanto riguarda il personale ausiliario (IVA di legge esclusa); in considerazione della durata del contratto e del monte ore presunto, il valore complessivo presunto dell'appalto, per tutta la durata del contratto, è stimato in via presuntiva in **€ 642.759,80**, IVA di legge esclusa, (di cui i costi della manodopera sono pari ad € 568.367,32, quantificati utilizzando la tabella dei costi validi per la provincia di Reggio Emilia, convalidata dalla DPL di Reggio Emilia e relativa al C.C.N.L. 16/12/2011 per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educative e di inserimento lavorativo), oltre ad € 1.200,00 (IVA di legge esclusa) per oneri della sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, **per complessivi € 643.959,80** (IVA di legge esclusa) per la durata dell'affidamento; gli importi di cui sopra sono **elevabili, in via presuntiva, ad € 1.043.286,10**, IVA di legge esclusa, (di cui i costi della manodopera sono pari ad € 922.531,18), oltre a € 1.950,00 (IVA di legge esclusa) per oneri della

sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso, per un **totale presunto di € 1.045.236,10** comprendendo l'eventuale rinnovo del contratto per ulteriori due anni scolastici, nonché l'opzione di proroga per un massimo di sei mesi approvando inoltre i seguenti elaborati: Relazione tecnico-illustrativa, Capitolato Speciale d'Appalto, Quadro Economico-Finanziario, Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Nell'ambito del bando di gara è stato specificato che l'appalto ha durata di 4 anni scolastici (27.08.2018 – 31.07.2022) rinnovabile per ulteriori due anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 (scadenza 31/07/2024), con opzione di proroga fino a 6 (sei) mesi;

– L'Amministrazione Comunale di Bagnolo in Piano, qualora i risultati dell'appalto siano stati soddisfacenti, sia stato accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e siano state verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori due anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola alla Ditta aggiudicataria, mediante posta elettronica certificata (PEC), almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

- La Ditta aggiudicataria, al termine della durata del contratto, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, è tenuta ad accettare l'opzione di proroga relativamente all'affidamento, alle stesse condizioni dell'ultimo anno contrattuale, a seguito di richiesta espressa dell'Amministrazione Comunale, nelle more di espletamento di una nuova gara, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo appaltatore e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che a seguito dell'apposita procedura esperita, nelle sedute del ..... (per un totale di sedute n. ), come risulta dai verbali di seggio di gara, il Responsabile della procedura di gara ha formulato proposta di aggiudicazione provvisoria a favore di \_\_\_\_\_ con sede Legale in Via \_\_\_\_\_ cap comune \_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_, che ha offerto un ribasso di \_\_\_\_\_% sull'importo a base di gara, \_\_\_\_\_ e ha riportato un punteggio pari a \_\_\_\_\_, corrispondente ai seguenti corrispettivi orari: € \_\_\_\_\_ (IVA di Legge esclusa) per le educatrici ed € \_\_\_\_\_ per il personale ausiliario;
- che con Determinazione n. \_\_\_\_ del 00/00/0000, della Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ad oggetto: "SUA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI PRESSO IL NIDO COMUNALE POLLICINO DI BAGNOLO IN PIANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/19 – 2019/20 – 202/21 – 2021/22, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024. CIG \_\_\_\_\_" è stata aggiudicata in via definitiva non efficace la gestione del servizio di che trattasi a \_\_\_\_\_ avente sede Legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ C.F./P.I. \_\_\_\_\_ quale concorrente che ha offerto un ribasso di \_\_\_\_\_ sull'importo a base di gara \_\_\_\_\_ (IVA di Legge esclusa) e ha riportato un punteggio pari a \_\_\_\_\_, corrispondente a \_\_\_\_\_, per un importo contrattuale presunto netto di € \_\_\_\_\_, oltre IVA al \_\_\_\_% di € \_\_\_\_\_ per un totale complessivo presunto lordo di € \_\_\_\_\_;
- che la Provincia di Reggio Emilia ha provveduto ad effettuare le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi ai sensi di legge;
- che la Provincia di Reggio Emilia, con nota del \_\_\_\_\_ acquisita

al prot. del Comune di Bagnolo in Piano n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha comunicato che, “ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la data di scadenza del termine dilatorio, prima del quale il Comune di Bagnolo in Piano, in qualità di Amministrazione Committente, non potrà stipulare il contratto di appalto, è fissata nel giorno \_\_\_\_\_, secondo la normativa vigente in materia, a condizione, tuttavia, che entro tale data la suddetta aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, a seguito dell'esito regolare dei controlli sopra richiamati. Qualora non fosse possibile ultimare i suddetti controlli entro la data sopraindicata, la data di stipula del contratto di appalto si intenderà prorogata fino alla data di acquisizione di efficacia della aggiudicazione definitiva citata”;

– che con nota del 00/00/0000, acquisita al protocollo del Comune di Bagnolo in Piano n. \_\_\_\_\_ del 00/00/0000, la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato che la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità. Pertanto, il provvedimento di aggiudicazione definitivo, adottato con atto del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali di questa Amministrazione n. \_\_\_\_ del 00/00/0000 è, alla data odierna, divenuto efficace;

– che è stato acquisito, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), della Ditta aggiudicataria e che lo stesso risulta regolare;

– che con Determinazione n. \_\_\_\_ del 00/00/0000 il Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace dell'”Affidamento della gestione dei servizi educativi ed ausiliari presso il Nido Comunale “Pollicino” di Bagnolo in Piano, per gli Anni Scolastici 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, rinnovabile per ulteriori due Anni Scolastici 2022/2023 – 2023/2024 (scadenza 31/07/2024)”, come da determinazione della Provincia di Reggio Emilia n. \_\_\_\_ del /00/0000 e come da nota del 00/00/0000 assunta al

protocollo del Comune di Bagnolo in Piano n. \_\_\_\_\_ del 00/00/0000 , alla Ditta \_\_\_\_\_, alle condizioni prescritte nel capitolato speciale, per aver riportato un punteggio complessivo di \_\_\_\_\_ punti su 100 ed aver offerto un ribasso del \_\_\_\_\_ sull'importo a base di gara;

– che con Determinazione n. \_\_\_\_ del 00/00/0000 il Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace della gara per l'affidamento della gestione di servizi educativi e ausiliari presso il Nido Comunale Pollicino di Bagnolo in Piano per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 202/21 – 2021/22 (27/08/2018 – 31/07/2022) rinnovabile per ulteriori due anni scolastici 2022/23 – 2023/24 (scadenza 31/07/2024)”, come da determinazione della Provincia di Reggio Emilia n. \_\_\_\_ del 00/00/0000 alla Ditta \_\_\_\_\_, per aver offerto un ribasso del \_\_\_\_\_% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un corrispettivo orario di € \_\_\_\_\_ (IVA di Legge esclusa), per un importo contrattuale netto di € \_\_\_\_\_ (in lettere), oltre IVA al \_\_\_\_% di € \_\_\_\_\_ (in lettere) e per un totale complessivo contrattuale presunto lordo di € \_\_\_\_\_ (in lettere);

– che a seguito della Determinazione della Provincia di Reggio Emilia da ultimo menzionata il Responsabile del Settore Servizi Educativi ha provveduto altresì a rideterminare il quadro economico del servizio e ha provveduto ad acquisire il seguente CIG “DERIVATO”: \_\_\_\_\_;

– che nei documenti di gara è stata espressamente richiamata l'applicazione al presente appalto del “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” a cui il Comune di Bagnolo in Piano ha aderito (sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014;

– che in data 00/00/0000 la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di



Stazione Unica Appaltante (SUA), ha provveduto a richiedere, tramite la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (prot. n. \_\_\_\_\_), l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e che, essendo trascorsi 30 giorni dalla citata richiesta di informazioni alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, il Comune di Bagnolo in Piano intende procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza delle informazioni prefettizie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

– che, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 depositata nel fascicolo contrattuale, la Responsabile del Settore Servizi Educativi, Angela Ficarelli, firmataria del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che regolano l'appalto di cui trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

2. Il capitolato speciale d'appalto ed i suoi allegati, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intendono richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante

e sostanziale del presente contratto.

3. Oltre ai documenti di cui al comma 2 del presente articolo, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

1. Copia dichiarata conforme all'originale dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
2. Garanzia definitiva;
3. Polizza assicurativa RCT/RCO e Infortuni degli utenti;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante rispetto degli obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER;
5. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014.

4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma digitale in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono depositati nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale. Come previsto dal capitolato speciale di appalto, l'aggiudicatario è obbligato a rispettare, nella impostazione e nella realizzazione del servizio, quanto ha dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione. Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta, nell'offerta tecnica presentata, e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa.

#### **ARTICOLO 2 (Norme applicabili)**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/10

limitatamente alle parti ancora in vigore, dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) Legge 1044/1971 e s.m.i. "Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato";

d) L.R. n. 19 del 25/11/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";

e) DGR 1564 del 16/10/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016";

f) DGR n. 2301/2016 "Attuazione del comma 2 (obblighi vaccinali) dell'art. 6 della L.R. n. 19 del 25 novembre 2016 avente ad oggetto "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";

g) DGR 1089/2012 "Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia";

h) DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA n. 87 del 13/07/2016 "Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni e le famiglie - Anno 2016. (Proposta della Giunta regionale in data 6 giugno 2016, n. 821)".

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

### **ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)**

1. Il Comune come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'esecuzione dell'affidamento della "Gestione di servizi educativi e ausiliari presso il Nido Comunale Pollicino di Bagnolo in Piano per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 202/21 – 2021/22 (27/08/2018 – 31/07/2022) rinnovabile per ulteriori due anni scolastici 2022/23 – 2023/24 (scadenza 31/07/2024)", ai patti e condizioni previsti nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati.

#### **ARTICOLO 4 (Decorrenza e durata)**

1. Le parti danno atto che si è proceduto alla consegna del servizio di cui al presente contratto, in pendenza della stipula dello stesso, a far data dal 00/00/0000, come da verbale di avvio urgente dell'esecuzione del contratto del 00/00/0000, acquisito al protocollo del Comune di Bagnolo in Piano n. \_\_\_\_\_.

Il presente contratto ha durata di \_\_\_\_ anni scolastici e termina il 00/00/0000.

2. L'Appaltatore, al termine della durata del contratto, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica del contratto, alle stesse condizioni contrattuali, a seguito di richiesta espressa del Committente, fino all'individuazione del nuovo Appaltatore e comunque per un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza del rapporto negoziale, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 5 (Corrispettivo del servizio)**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in € \_\_\_\_\_ (in lettere), oltre IVA al \_\_% di € \_\_\_\_\_ (in lettere) e così per un totale complessivo contrattuale presunto lordo di € \_\_\_\_\_ (in lettere), risultanti dal ribasso unico percentuale del \_\_\_\_% (in lettere/percento) sui prezzi posti a base di gara, corrispondenti ai seguenti corrispettivi orari: € \_\_\_\_\_ per

il personale educativo ed € \_\_\_\_\_ per il personale ausiliario (IVA esclusa).

#### **ARTICOLO 6 – (Pagamento del corrispettivo)**

1. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito, ai sensi degli artt. 31 e 32 del Capitolato Speciale d'Appalto, con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture emesse dall'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e acquisito l'esito favorevole delle ulteriori verifiche prescritte dalla normativa vigente.

2. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

3. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, con data fine mese di competenza, in formato elettronico, in base a quanto stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013, e dovranno riportare, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto: il tipo di servizio prestato nel mese di riferimento (es: gestione Sezione di Nido – gestione servizio di ausiliariato – gestione Tempo Estivo), per ciascun servizio prestato, dovrà essere indicato il numero di ore di servizio effettivamente svolte e rendicontate, sia dal personale educativo, che dal personale ausiliario, il corrispettivo totale, il n. di CIG indicato sul contratto.

In caso di fatture incomplete, e nel caso in cui Il Responsabile del Settore competente riscontrasse elementi o circostanze che impediscano la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione alla Ditta aggiudicataria. La comunicazione sospende i termini di pagamento sino a quando non verranno rimossi gli elementi o le circostanze sollevate.

#### **ARTICOLO 7 (Revisione prezzi)**

1. Dal 1° settembre 2019, con cadenza annuale, sarà consentita la revisione del corrispettivo a carico del Committente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'eventuale richiesta di revisione dovrà essere presentata al

Comune, dalla Ditta aggiudicataria, a mezzo di Raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 luglio di ogni anno, a valere dal 1° settembre dello stesso anno. L'adeguamento viene calcolato sulla base dell'indice dei Prezzi al Consumo rilevato a livello nazionale, elaborato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con riferimento alla data del 30 giugno dell'anno della richiesta di aumento rispetto al 30 giugno dell'anno precedente.

Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 8 (Tracciabilità dei movimenti finanziari)**

1. Ai sensi dell'Art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. la Ditta Aggiudicataria assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima. I pagamenti saranno disposti sul conto corrente intestato a "Banca \_\_\_\_\_" Agenzia \_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Cod. IBAN: \_\_\_\_\_, tramite l'emissione di mandato di pagamento a favore dell'Aggiudicatario. I soggetti autorizzati dall'Aggiudicatario al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo sono:

- \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_;

2. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi

dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

3. L'appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.

In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

4. L'appaltatore si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG DERIVATO): \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 9 (Verifica di conformità)**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, attraverso propri tecnici o propri delegati, la qualità dei servizi erogati dalla Ditta aggiudicataria ed alla puntuale e corretta esecuzione del servizio come previsto dall'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Eventuali inadempienze o irregolarità saranno comunicate al Responsabile addetto al coordinamento dei servizi indicato dalla ditta stessa, che dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti come puntualmente indicato dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto.

4. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il contratto.

5. Il Direttore dell'Esecuzione procede alla verifica di conformità/certificato regolare esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **ARTICOLO 10 (Obblighi a carico dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore è tenuto a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del capitolato che, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto ed in particolare a quanto previsto agli artt. 12 - 13 – 14 -15 e 23 del medesimo capitolato. L'Appaltatore è altresì tenuto al rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara depositato, in copia conforme, nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale.

## **ARTICOLO 11 (Garanzia definitiva)**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto l'Appaltatore, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 28 del capitolato speciale d'appalto e all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha costituito garanzia definitiva a mezzo di Polizza Fidejussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ con sede Sociale e Direzione Generale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, "Agenzia \_\_\_\_\_" - in data 00/00/0000, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (in lettere).

2. La garanzia definitiva prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Essa è a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere



durante la gestione affidata, per fatto della Ditta aggiudicataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

4. La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale si sia dovuta avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

5. L'importo della garanzia è pari al \_\_\_% dell'importo contrattuale, applicando le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo Decreto, per fruire delle quali l'Appaltatore ha segnalato, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e li ha documentati nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Detta garanzia di esecuzione del servizio sarà svincolata con le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 28 del capitolato speciale.

## **ARTICOLO 12 (Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa)**

1. L'Appaltatore solleva il Committente da qualunque pretesa, azione, molestia, che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi: pertanto esso risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, e ciò senza diritto di compensi. Le spese che il Committente dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore nei suoi confronti ed, in ogni caso, da questo rimborsate. L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione del Comune di Bagnolo in Piano, che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i

servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che, dal personale o dai mezzi, potessero derivare all'Amministrazione del Comune di Bagnolo in Piano o a terzi. In conseguenza dei controlli di sua competenza l'Amministrazione del Comune di Bagnolo in Piano si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento di quel personale non ritenuto idoneo alle mansioni da svolgere.

2. La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile del proprio operato e di quello dei propri dipendenti e/o preposti; pertanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di ammanchi e/o danni eventualmente arrecati a persone o cose sui luoghi di lavoro, tanto di proprietà del committente, che di terzi, compresi gli utenti del servizio e qualora non sia dimostrabile l'estraneità del proprio personale. La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, al totale risarcimento dei danni arrecati a terzi, esonerando il committente da ogni e qualsiasi responsabilità.

3. Come previsto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'appalto, l'impresa ha stipulato un'assicurazione RCT/RCO, e precisamente: polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ – con sede a \_\_\_\_\_, con decorrenza 00/00/0000 e con scadenza 00/00/0000 e una POLIZZA INFORTUNI DEGLI UTENTI a copertura dei danni alla persona occorsi per infortunio agli utenti del servizio per fatti accidentali, anche non conseguenti a responsabilità civile dell'affidatario stesso, e precisamente: polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ – con sede a \_\_\_\_\_ con decorrenza 00/00/0000 e con scadenza 00/00/0000.

4. È obbligo dell'appaltatore, alla scadenza della polizza, procedere al suo rinnovo tale da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa del servizio e trasmettere copia della nuova polizza o della quietanza relativa all'anno di riferimento al Comune di Bagnolo in Piano.

#### **ARTICOLO 13 (Inadempienze – Penali - Risoluzione)**

1. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel capitolato speciale d'appalto, il Committente potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, ai sensi di legge.

2. Nel caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 25 "Applicazione penali" del Capitolato speciale d'appalto, applicando le penalità in esso disposte, sino alla risoluzione dello stesso in caso di grave inadempienza e negli altri casi previsti all'art. 26 "Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa" del Capitolato stesso. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Le parti danno atto che, in attuazione delle previsioni di cui al Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014, essendo intervenuta la sottoscrizione del presente contratto prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011 anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, la stessa è corrisposta sotto condizione risolutiva e il Committente procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

#### **ARTICOLO 14 (Cause di interruzione del servizio)**

**A.** - In caso di sciopero del personale dell'Aggiudicataria, la stessa deve darne apposita comunicazione all'Ufficio Scuola del Comune, con preavviso scritto di almeno 5 giorni. Deve, inoltre, garantire il rispetto della normativa nazionale e comunque vigente in materia di servizi pubblici essenziali tesa a garantire, comunque, l'erogazione delle prestazioni indispensabili.

**B.** - In caso di sciopero del personale comunale che comporti, a giudizio del Responsabile del Settore Servizi educativi, la sospensione del servizio di Nido e la chiusura della struttura, ne sarà data comunicazione alla Ditta

aggiudicataria almeno 48 ore prima e la Ditta aggiudicataria si uniformerà a quanto stabilito dal Responsabile del Settore Servizi Educativi e, pertanto, in detta circostanza, il personale della ditta stessa non presterà servizio.

**C.** - In casi di eccezionale gravità o cause di forza maggiore (intendendosi qualsiasi fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti) la sospensione del servizio non comporta responsabilità per entrambi le parti.

Al di fuori dei casi sopraindicati, la Ditta aggiudicataria non può sospendere a nessun titolo i servizi oggetto del presente capitolato, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune. In tali casi si applicano le penalità e/o risarcimento dei maggiori danni dovuti dalla Ditta aggiudicataria per ingiustificate e non concordate sospensioni/modifiche del servizio.

In tutti i casi di sospensione del servizio nessun compenso è dovuto alla Ditta aggiudicataria.

#### **ARTICOLO 15 (Cessione del contratto e subappalto)**

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità e di immediata risoluzione del presente contratto e ferma la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Bagnolo in Piano e fatti salvi i maggiori danni accertati.

2. E' consentito il subappalto alle condizioni previste dall'art. 105 commi 4 e 5 del D.Lgs: 50/2016 come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 56/2017.

In caso di qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso il Comune di Bagnolo in Piano e verso terzi è individuato nella Ditta aggiudicataria.

#### **ARTICOLO 16 (Cessione dei crediti)**

1. Si applica in materia l'art. 106 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

## **ARTICOLO 17 (Recesso e revisione del contratto)**

1. Il Comune di Bagnolo in Piano si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto, per tale recesso, un preavviso di almeno un mese. In difetto, all'Aggiudicataria è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso. L'Aggiudicataria avrà, altresì, facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno sei mesi. L'Aggiudicataria si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno scolastico. Per quanto non previsto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 (art. 36 del capitolato speciale d'appalto).

2. Il Comune di Bagnolo in Piano si riserva la facoltà di rivedere il presente contratto, apportandovi modifiche o integrazioni, per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità o per apportare migliorie allo stesso (art. 39 del capitolato speciale d'appalto).

## **ARTICOLO 18 (Obblighi amministrativi)**

1. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto operano di pieno diritto senza l'obbligo, per il Committente, della costituzione in mora dell'Appaltatore. Per tutto quanto qui non regolato si fa espresso rinvio al D.Lgs 50/2016.

2. L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio di "Gestione di servizi educativi e ausiliari presso il Nido Comunale Pollicino di Bagnolo in Piano per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 202/21 – 2021/22 (27/08/2018 – 31/07/2022) rinnovabile per ulteriori due anni scolastici 2022/23 – 2023/24 (scadenza 31/07/2024)", nel rispetto delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e del bando di gara, dell'offerta tecnica presentata nonché della normativa vigente in materia.

3. L'Appaltatore ha presentato in data 00/00/0000 (Prot. n. \_\_\_\_\_ del Comune di Bagnolo in Piano) l'elenco nominativo del personale che intende impiegare per lo svolgimento del servizio affidato col presente contratto e si impegna a fornire aggiornamento tutte le volte che intervengano variazioni/integrazioni.

#### **ARTICOLO 19 (Domicilio del Concessionario)**

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale di \_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 20 (Controversie e foro competente)**

1. In caso di controversia tra l'Appaltatore e il Committente circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio (art. 37 del capitolato speciale d'appalto). Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia agli artt. 204 e seguenti del D.Lgs. 50/2016

#### **ARTICOLO 21 (Spese contrattuali – Disciplina fiscale - Registrazione)**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, bolli, registrazione, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore (art. 35 del capitolato speciale d'appalto).

2. Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, il presente contratto è

esente da bollo.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale – autorizzazione della Direzione Generale delle Entrate per l'Emilia-Romagna n. 35616 del 19/12/1997 – sul presente atto.

#### **ARTICOLO 22 (Codice di comportamento)**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”) e dell'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116/2013 (detti codici di seguito congiuntamente indicati anche come i “Codici di comportamento”), l'Aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna ad osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

2. Si dà atto che il Committente ha trasmesso all'Aggiudicatario copia di entrambi i Codici di comportamento tramite propria nota Prot. Comune n. \_\_\_\_\_ del 00/00/0000 inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: \_\_\_\_\_

3. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Committente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. A tal fine, il Committente contesta per iscritto la violazione all'Aggiudicatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, il

Committente procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.

**ARTICOLO 23 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità' organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici - ulteriori clausole di risoluzione espressa del contratto e penali)**

1. In ottemperanza al Protocollo d'intesa l'Aggiudicatario e, per quanto compatibile con l'oggetto e le condizioni del presente affidamento:

- (Clausola 1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- (Clausola 2) si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- (Clausola 3) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- (Clausola 4) si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di



consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

- (Clausola n. 5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile.

- (Clausola n. 6) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- (Clausola n. 7) dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### **ARTICOLO 24 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)**

Ad integrazione di quanto già espressamente previsto dall'art. 34 Riservatezza e trattamento dei dati personale del Capitolato speciale d'appalto, a seguito dell'entrata in vigore del REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" si recepisce quanto segue:

Il titolare del trattamento è il Comune di Bagnolo in Piano , con sede in Piazza Garibaldi 5/1 42011, Bagnolo in Piano (RE), nella persona del Sindaco *pro tempore*, Paola Casali, domiciliata per la carica presso la sede del Comune.

Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede legale in Via della Liberazione, 15 – 40128 Bologna.

I responsabili del trattamento dei dati sono, ognuno per le fasi di competenza, la Responsabile del Settore Servizi Educativi nonché RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679, il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il trattamento è basato sulla normativa vigente in materia di appalti pubblici. I dati saranno comunicati ad altri uffici I dati saranno comunicati ad altri uffici dell'Ente e dei Comuni aderenti all'Unione, per quanto necessario al perseguimento dei fini istituzionali nonché ad altri soggetti pubblici o privati, in conformità e per gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata, informatica, telematica e/o manuale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 32 del GDPR 2016/679. I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto, in base alla tipologia I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto, in base alla tipologia, dalla normativa vigente in

materia di conservazione dei documenti formati o detenuti dalle pubbliche amministrazioni (disposizioni in materia archivistica). Il conferimento dei dati è obbligatorio; in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno escluse, è impedita la partecipazione alla presente procedura ed è escluso il concorso ai benefici ad essa connessi o conseguenti. L'Unione Terra di Mezzo ed i Comuni alla stessa aderenti (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto) non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. I dati rientranti nelle particolari categorie di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679 sono trattati ai sensi del comma 2 del citato articolo 9 e del medesimo articolo 10, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1.

Il/La interessato/a:

- potrà chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo/la riguardano o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati stessi;
- potrà proporre reclamo ad un'autorità di controllo;
- potrà esercitare i diritti e con le modalità di cui agli articoli da 15 a 20 del GDPR 2016/679.

Del presente Atto, redatto in modalità elettronica, io Segretario Generale Rogante ho dato lettura alle parti, che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con firma digitale e marca temporale.

Quanto ai documenti materialmente non allegati, ma depositati come precisato all'art. 1 del presente contratto, gli stessi sono sottoscritti dalle parti alla mia presenza, mediante sottoscrizione autografa.

Io Segretario Generale Rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale e marca temporale, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, sul presente contratto e la mia

firma autografa sui documenti materialmente non allegati. Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di n. \_\_\_\_\_ fogli, di cui \_\_\_\_\_ intere facciate e quanto fino a qui di questa, dattiloscritte in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario Generale Rogante.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto

**p. Il Comune di Bagnolo in Piano**

Il Responsabile Settore Servizi Educativi

F.to in modalità elettronica

**p. L'appaltatore \_\_\_\_\_**

Dott. \_\_\_\_\_

F.to in modalità elettronica

**Il Segretario Generale del Comune di Bagnolo in Piano**

F.to in modalità elettronica